

Proposta di modifica del Disegno di Legge n.2564

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Presentata dalle Associazioni dei Consumatori

A cura di Assoutenti

INSERIRE IN GIALLO NEL TESTO

Articolo 6.

(Bonus sociale elettricità e gas)

COMMA 1

Con riferimento al comma 1, al periodo «" ...è pari a 12.000 euro"» viene così modificato «" ...è pari a 20.000 euro."».

Con riferimento al comma 1, dopo il periodo «"Agli oneri derivanti...ai sensi dell'articolo 38."» Si aggiunge: «"Vengono altresì inclusi come beneficiari del bonus anche i soggetti in stato di disoccupazione, anche sopraggiunta nel corso dell'anno 2022, e per dipendenti di imprese ed aziende soggette a crisi finanziaria."».

Articolo 7.

(Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

COMMA 1

Con riferimento al comma 1, dopo il periodo «"Per le sanzioni amministrative..., n 689 in quanto compatibili."» si aggiunge: «"Al Garante sono altresì affidati poteri straordinari per azioni di concertazione e calmieramento dei prezzi, per i beni di prima necessità."».

COMMA 2

Con riferimento al comma 2, dopo il periodo «"Per le attività istruttorie, ...della dotazione organica dirigenziale del Ministero."» si aggiunge: «"Per le attività previste, anche al fine del monitoraggio, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Consiglio Nazionale degli Utenti (CNCU), avvalendosi per tale attività delle risorse di cui alla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 148 comma 1."»

TITOLO III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CAPO I MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Articolo 8.

(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

COMMA 1

Con riferimento al comma 1 la frase «" ...relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022..."» viene sostituita con «" ...relativi all'anno 2022..."»; la frase: «" ...per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro."» viene così modificata: «" ...per un numero di rate mensili pari ad almeno ventiquattro mesi, per le eccedenze tariffarie a parità di consumi relativi all'anno 2021."».

Con riferimento al comma 1 viene aggiunto «"In riferimento a quanto previsto dal comma 509, art 1 della Legge 234 del 31 dicembre 2021, il periodo: «"In caso di inadempimento del pagamento delle..."» viene soppresso e sostituito con «"Le fatture emesse nell'anno 2022..."»; il periodo «"...gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi"» viene così modificato «" ...gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata di almeno 10 mesi..."».

COMMA 2

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Rafforzare il Fondo di garanzia